

Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — LG Electronics / EUIPO — Staszewski (K7)(Causa T-21/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo K7 – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore k7 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 19/50)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miłosz Staszewski (Wrocław, Polonia) (rappresentante: E. Gryc-Zerych, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 ottobre 2019 (procedimento R 401/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Staszewski e la LG Electronics.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La LG Electronics è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 2.3.2020.

Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2020 — UG / Commissione(Causa T-571/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i, del RAA – Risoluzione con preavviso – Accordo sull'ammontare del risarcimento del danno – Non luogo a statuire»)

(2021/C 19/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Radu Bouyon e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del 17 ottobre 2016 con cui l'Ufficio «Infrastrutture e logistica a Lussemburgo» (OIL) della Commissione ha risolto il contratto di assunzione della ricorrente in base all'articolo 47, lettera c), i), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea con effetto dal 20 agosto 2017 e, dall'altro, il risarcimento del danno materiale che la ricorrente avrebbe subito a seguito di tale decisione, e del danno morale che la stessa avrebbe subito a causa dei trattamenti degradanti di cui sarebbe stata oggetto a motivo dell'attività sindacale da lei svolta e della fruizione del suo congedo parentale.